

RISPARMIO & FUTURO

“Agosto: ora che siamo vaccinati ... ritroviamo la gioia”



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIII– N° 8 - 1° Agosto 2021

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXIII – N° 08- Agosto 2021

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Alfonso Scarano -Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra Sartori - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).


Sommario del n° 8 – Agosto 2021

<i>"Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l'uso"</i>	03
<i>Revocato il decreto ingiuntivo della Banca per oltre euro 30.000,00</i>	03
<i>Conto corrente svuotato da truffatori: come difendersi. Adusbef al tuo fianco</i>	04
<i>Provvigioni agenzia immobiliare: Rideterminazione degli importi pattuiti</i>	05
<i>ESG - Sustainable Finance</i>	07
<i>L'SMS SPOOFING - una nuova minaccia per i conti correnti tramite sms</i>	09
<i>Campagna 5 x 1000</i>	11
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	12

Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC.

Istruzioni per l'uso

dell'Avv. Alberto FOGGIA



“Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l'uso” è la nuova pubblicazione della collana giuridica **“Diritto & Diritti”**, di cui l'avv. Alberto Foggia è autore, edito da **Arancia Publishing**.


Il testo dell'avv. Alberto Foggia si propone di fornire al lettore un agile strumento per orientarsi e districarsi nell'iter del procedimento sportivo, facendo riferimento al nuovo Codice di Giustizia Sportiva, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ed entrato in vigore a giugno 2019.

Il codice è suddiviso in due parti, di cui la prima dedicata alla **“Disciplina”** e la seconda riservata al **“Processo sportivo”**.

Per spiegare il nuovo codice e dipanare i dibattiti che, com'era inevitabile, sono sorti circa l'interpretazione di alcune

disposizioni si fa anche ricorso alla giurisprudenza di settore, che permette di semplificare notevolmente il quadro normativo e applicativo.

Il testo, che ospita anche gli interventi degli avvocati Edoardo Ferragina e Mattia Grassani, è in vendita su AMAZON.



Revocato il decreto ingiuntivo della Banca per oltre euro 30.000,00

La Banca non ha provato il suo asserito credito

Dal Tribunale di Pisa una nota lieta dopo 8 anni di giudizio.

Tutto inizia del 2013 quando la Banca di Pisa e Fornacette, sulla scorta di un saldo di un conto corrente ha notificato ad una nostra assistita ingiunzione di pagamento (provvisoriamente esecutiva) emessa dal Tribunale di Pisa.

Contro il suindicato decreto abbiamo proposto tempestiva opposizione lamentando, *in primis*, la violazione dell'art. 50 TUB ed *in secundis*, il difetto di prova in ordine al preteso credito azionato e quindi la nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico, la nullità della cms per indeterminatezza, l'illegittima applicazione del **“gioco delle valute”**, e la violazione della legge n. 108/1996.

Disposta dal Giudice, in accoglimento della nostra richiesta, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, **è stato da noi ribadito il difetto di prova in capo all'opponente dell'asserito credito azionato, stante l'assenza in giudizio degli estratti conto ordinari e scalari del rapporto.**

Del resto sul punto la giurisprudenza è pacifica nello stabilire che, **“Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che**

assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo” (cfr. Cass. 9365/2018) e secondo cui “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. 23313/2018).

E la nostra difesa è stata condivisa dal Giudice nella persona della Dott.ssa Paola Arnaldi che, con sentenza n. 915 del 6.7.2021, ha rilevato che **“La mancata produzione degli estratti conto ordinari e scalari - e per il vero non ne è stato dimesso alcuno - si riverbera quindi nel senso della mancata radicale dimostrazione da parte convenuta del credito e del suo ammontare e d'altra parte è stata espressamente contestata in atto di opposizione la mancanza di prova in merito all'importo azionato col D.I. (cfr. pag. 1, punto 1, di tale atto titolato “VIOLAZIONE DELL'ART. 50 DEL TUB”). Non può, quindi, essere riconosciuto sussistente alcunché a credito della convenuta, per i titoli già azionati in sede monitoria, sicché l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato (conf. Tribunale Torino sez. VI, sent. n. 1670 del 23/3/2016; Cass. civ., sez. I, sent. n. 21466 del 19/09/2013; Tribunale di Milano, sez. VIII, sent. n. 3185 del 5/3/2013)”**.

Da qui l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna della Banca al pagamento delle spese di lite.



Avv. ALBERTO FOGGIA
(Delegato Adusbef PISA)

Conto corrente svuotato da truffatori: come difendersi. Adusbef al tuo fianco

Aumenta sempre di più il numero di persone a cui è stato svuotato il conto corrente o la carta di credito a causa di una truffa digitale, portata a termine tramite un accesso illegittimo ai nostri dati bancari.

Troppo spesso non è sufficiente conservare con cura i propri codici di accesso alla sezione *home banking* o le credenziali per utilizzare la propria carta di credito/debito *on line*: gli *hackers* riescono ad entrare nel sistema imposto dagli istituti bancari ed a fare “acquisti”, indisturbati, con i nostri soldi.

Occorre quindi agire nei confronti del proprio istituto bancario per chiedere la restituzione delle somme sottratte illegittimamente e, nei casi in cui la banca non intende corrisponderle in via

stragiudiziale in sede di mediazione obbligatoria, è necessaria una vera e propria causa civile per riavere le somme rubate.

Poche settimane fa, il Tribunale di Milano ha condannato un primario istituto di credito a restituire quanto sottratto da ignoti truffatori ad un suo correntista, associato Adusbef, che non aveva disposto quelle operazioni e aveva subito sporto formale denuncia: nella sentenza, il Giudice ha sottolineato il principio secondo il quale è la banca che deve provare in giudizio che il suo cliente truffato non ha adeguatamente tutelato le proprie credenziali di accesso alla banca (codice utente, PIN, codice temporanei per eseguire operazioni *online*) e, se non riesce a fornire la prova del dolo o della colpa grave del proprio correntista, deve essere condannata a restituirgli le somme rubate ed a pagargli le spese legali.

Il caso riguardava un medico che, quel giorno, si trovava in una sala operatoria di un ospedale lombardo mentre qualcuno utilizzava la sua carta di credito per acquistare un enorme quantitativo di carburante in una stazione di servizio laziale: il nostro associato si trovava quindi in un luogo in cui non poteva certo utilizzare il proprio cellulare (sia perché stava operando dei pazienti con numerosi colleghi medici ed infermieri, sia perché in una sala operatoria non c'è nemmeno copertura per il telefonino) mentre qualcuno acquistava un'autocisterna piena di carburante da un distributore di benzina in un'altra Regione.

Nella sentenza, il Tribunale di Milano ha sottolineato che la Legge *“esclude il diritto al rimborso in caso di dolo o colpa grave (del correntista, quindi solo se egli è complice del truffatore oppure se ha conservato in modo non diligente i propri dati di accesso ai servizi telematici della banca), ammettendolo implicitamente negli altri casi. E' pacifico al riguardo che l'onere della prova gravi sul prestatore del servizio di pagamento, trattandosi del soggetto che eccipe la causa di esonero da responsabilità”*: ma, nel caso in

questione, *“la ricostruzione della vicenda non”* ha consentito *“di riscontrare con sufficiente certezza, anche solo in via presuntiva, il dolo o la colpa grave”* del medico, che quindi ha ottenuto una sentenza che condanna la propria banca alla restituzione di quanto sottrattogli quasi due anni fa e al pagamento delle spese di lite (**sentenza Tribunale di Milano, n. 5134/2021**).

I Delegati Adusbef si occupano ormai quotidianamente di attacchi informatici come quello appena descritto: Adusbef è al fianco dei propri soci che hanno subito un attacco di questo o di altro tipo, fornendo assistenza legale per ottenere la restituzione di quanto è stato sottratto illecitamente.



Avv. Giovanni PIAZZA
(Responsabile Adusbef Lombardia – Direttivo Nazionale)

**Provvigioni agenzia immobiliare:
Rideterminazione degli importi
pattuiti**

Per vendere o acquistare casa o attività commerciali, spesso ci si rivolge ad agenzie ma, a volte, quando arriva il momento di pagare le relative provvigioni si scopre che la cifra richiesta per la mediazione è davvero troppo alta.

Un'agenzia ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, l'acquirente e il venditore (difeso da Adusbef Milano) di un'attività di bar con rivendita tabacchi, per ottenere la loro condanna al pagamento delle provvigioni che essi si erano rifiutati pagare, perché hanno ritenuto troppo alta la richiesta dal mediatore: euro 35.000,00 oltre iva, quanto al venditore, ed Euro 30.000,00 oltre iva, quanto all'acquirente, su una vendita di Euro 180.000.

L'Agenzia chiedeva inoltre le spese del giudizio e pretendeva questi importi in base ad accordi firmati da acquirente e venditore che prevedevano quelle pattuizioni economiche, alte in considerazione della asserita difficoltà della trattativa.

Tuttavia, l'attività del mediatore non si è rivelata in alcun modo utile alla conclusione dell'affare, anzi, per certi versi, è emerso che proprio l'agente ha rischiato di far saltare la vendita per aver omesso di effettuare le opportune verifiche circa la possibilità di vendere anche l'attività di Rivendita Tabacchi, dimostrando la carenza di professionalità nella gestione dell'incarico.

Acquirente e venditore, attesa la scarsa professionalità e l'inadeguatezza manifestata dall'agenzia, venuto meno il rapporto di fiducia con la stessa, si vedevano costretti a proseguire le trattative da soli, rinegoziando i termini e l'oggetto della vendita, concludendo quindi per la sola vendita dell'attività di Bar Tavola Fredda al prezzo inferiore di € 180.000,00.

Il Giudice del Tribunale di Milano, accogliendo le domande svolte dal convenuto nostro Assistito, ha quindi disposto che: *"La responsabilità del mediatore in ordine alla corretta informazione da fornire alle parti deve essere valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto. L'art. 1759, comma 1, c.c. – che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione – deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 – che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso. Ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto*

di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione specifiche indagini di natura tecnico – giuridica al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ora, è la stessa parte attrice ad affermare di aver pattuito con entrambe le parti un importo del compenso provvigionale elevato proprio per la particolare complessità dell'affare; dunque da ciò è dato dedurre che la mediatrice si fosse obbligata ad accertare tutti gli aspetti relativi alla complessità dell'affare, ivi compresi gli aspetti inerenti alle licenze ed autorizzazioni relative alle attività di tabaccherie e lotto".

Di conseguenza, il Giudice ha accolto le conclusioni proposte dal Venditore nostro Assistito, applicando i criteri di determinazione della provvigione in uso presso la Camera di Commercio di Milano, rideterminando nella misura del 2% del valore dell'affare (€ 180.000,00) la percentuale spettante all'attrice a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata (ossia euro 3.600,00), ristabilendo in questo modo la correttezza delle provvigioni e compensando integralmente le spese tra le parti del giudizio.

(Intervento degli avv.ti Giovanni PIAZZA, Giacomo PIAZZA e Michele MEGLIOLA da Milano)



ESG - Sustainable Finance

(tra dire e fare “sostenibile”, c’è di mezzo ...)

Investire in modo sostenibile e responsabile si sta rivelando

un’esigenza sempre più sentita dalla maggioranza del pubblico di investitori sensibili all'emergenza climatica, alle diseguaglianze sociali, all'inefficienza degli attuali modelli di business aziendali; problematiche accelerate dall'attuale emergenza sanitaria contrassegnata da Covid-19. Tuttavia, a rendere concretamente misurabile il rischio di sostenibilità all'interno di un investimento, in termini di rendimento, è l'integrazione dei cosiddetti fattori ESG (ambientali, sociali e di *governance*) nell'analisi finanziaria tradizionale (vale a dire, il profilo rischio/rendimento): essi, infatti, prendono in considerazione gli *asset* intangibili, i dati extra-finanziari di un'impresa come la reputazione, la privacy, la salute e la sicurezza sul lavoro, la gestione del ciclo dei rifiuti e del capitale umano, le remunerazioni del Cda. Questi aspetti sono in grado di influenzare, in un'ottica di medio-lungo periodo, l'efficienza operativa e, di riflesso, la redditività della società in cui si investe in quanto scongiurano che la stessa sia coinvolta in costose controversie legali per via della corruzione, dell'evasione fiscale o dei disastri ambientali causati, con conseguente danno d'immagine e perdita di credibilità nei confronti dei suoi investitori. I fattori ESG, pertanto, sono in grado di segnalare se e quanto valore l'impresa è in grado di produrre a beneficio della società e dell'ambiente che la circonda, al di là del più classico valore finanziario prodotto.

La misura della performance di sostenibilità si ottiene attraverso un sistema di valutazione sintetica, detto rating ESG o di sostenibilità il quale certifica la solidità di una società emittente di titoli green, in base al suo impegno in ambito sociale ed ambientale. A tal proposito, i parametri ESG necessitano di un sistema di dati regolamentato, trasparente e standardizzato alla base, in modo tale che l'investimento possa essere considerato realmente sostenibile, vale a dire che offra un concreto contributo al settore considerato, anziché essere solo più costoso per l'ingannevole etichetta verde di cui si fregia. Proprio nell'ottica di prevenire questa diffusa pratica del cosiddetto *greenwashing*, da maggio del 2018, l'Unione Europea sta

lavorando all'individuazione di un framework normativo unitario e coerente a livello europeo e nazionale, denominato *Sustainable Finance* e coadiuvato da un sistema di vigilanza che coinvolge ESMA, EBA, CONSOB e Banca d'Italia. Questo *framework* normativo unitario si prefigge di obbligare per legge le aziende produttrici e distributrici di prodotti ESG a fornire agli investitori, alle Autorità regolatrici e ai governi informazioni concrete sull'attinenza delle attività sostenibili dalle stesse svolte alla “tassonomia europea”. Questa consiste in una classificazione, unica per gli Stati europei e fissata nel relativo regolamento, di parametri oggettivi che più di settanta comparti economici sono chiamati a rispettare per essere considerati attività sostenibili in cui investire, ossia che effettivamente apportano un vantaggio ambientale e sociale dimostrabile, di carattere assoluto e non relativo. In aggiunta, a decorrere dal 10 marzo 2021, è entrato in vigore il Regolamento SFDR che impone obblighi di trasparenza informativa in capo ai produttori green, i quali sono tenuti a descrivere nella documentazione del prodotto ESG come vengono raggiunti i livelli di sostenibilità e, dunque, a spiegare ai loro clienti come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance*, se si verificasse, potrebbe impattare sul valore dell'investimento.

Inoltre, ove i gestori dovessero valutare di non prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, devono riportare una chiara motivazione di tale mancata considerazione. In realtà, già la direttiva NFRD, per i bilanci a partire dall'esercizio 2017, rende obbligatorio per le grandi aziende – incluse banche, società quotate e assicurazioni – effettuare annualmente la rendicontazione delle informazioni non finanziarie riguardanti ambiente, questioni sociali, questioni del personale, diritti umani, corruzione, considerati dati necessari a integrare le valutazioni ESG nella determinazione del rischio dell'impresa e nelle scelte di investimento dei propri clienti.

A proposito della fase di selezione e gestione del portafoglio, relativamente agli obblighi di trasparenza per l'intermediario quando fornisce consulenza su prodotti o presta servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, le modifiche alla direttiva MIFID

hanno previsto l'esplicitazione degli obiettivi e delle caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio possa essere classificato ESG, nonché dei criteri generali di selezione degli strumenti finanziari per realizzare gli obiettivi di sostenibilità. Non solo ma è prevista anche l'integrazione del questionario di profilatura con nuove domande al fine di raccogliere informazioni dai clienti sulle preferenze in tema di sostenibilità, le cui indicazioni dovranno essere utilizzate nella determinazione della lista dei prodotti raccomandabili e adeguati.

Il 2020 ha visto un incremento degli investimenti in titoli ESG del 96% rispetto al 2019, in quanto essi hanno dimostrato una resilienza verso l'attuale contrazione dei mercati maggiore rispetto a strumenti finanziari tradizionali, per via del loro minor livello di volatilità ed una maggiore aderenza agli indici di riferimento (benchmark). D'altronde, è ormai un dato di fatto che i titoli delle aziende che si adeguano agli standards di sostenibilità tendono a risultare più redditizi in quanto rispecchiano flussi di cassa stabili, livelli di debito contenuti e organi di governo interni strutturati ed efficienti. L'integrazione dei parametri ESG nelle scelte di investimento, pertanto, induce gli investitori a percepirla come meno rischiosa nel medio-lungo periodo perché riducono sensibilmente il rischio di un'eventuale insolvenza dell'impresa e sono sinonimo delle buone pratiche di governance adottate dalla stessa e, pertanto, di vantaggio competitivo, in un quadro come quello attuale (il cd. European Green Deal) all'insegna della transizione verso la neutralità climatica. La sfera ESG, quindi, intercettando i fattori di rischio che i parametri puramente finanziari non riescono a cogliere, garantiscono un profilo rischio/rendimento più elevato, consentendo spesso al portafoglio di "sovraperformare" il mercato di riferimento.

I parametri ESG, nonostante siano un meccanismo trasparente e regolamentato da una sempre più pervasiva normativa, ad oggi risentono però della mancanza di comparabilità di informazioni chiare e attendibili sulla sostenibilità, lasciando ancora un eccessivo margine di discrezionalità alle emittenti di attribuire al proprio prodotto il marchio green. Sono complici i giudizi di sostenibilità emessi dalle diverse agenzie ESG riguardanti una stessa impresa, i quali - nonostante siano simili a quelli sul merito

credizio - possono differire in maniera significativa perché non sono ancora disponibili definizioni e metodologie di calcolo univoche per poter stabilire il grado di sostenibilità di un investimento o attività. Attualmente le imprese possono inserire fino a 300 diversi indicatori green senza doversi attenere a limiti oggettivi validi per tutti, andando pertanto a distorcere la percezione di trasparenza aziendale da parte degli investitori, con il rischio che un'impresa considerata sostenibile da un *asset manager* non lo sia per un altro. Si rivela, inoltre, spesso problematico per l'esperto del settore finanziario coinvolto nel servizio di intermediazione finanziaria verificare la corrispondenza degli obiettivi di investimento del singolo cliente rispetto alle operazioni raccomandate che integrano le considerazioni ESG, in modo da costruire un profilo di sostenibilità del proprio cliente scevro dal conflitto di interessi: la sostenibilità, insomma, non deve essere addotta come scusa per applicare commissioni di consulenza onerose o per vendere prodotti molto cari, ad esclusivo vantaggio dell'intermediario finanziario.

Per colmare il gap ancora notevole tra il livello di considerazione della sostenibilità nelle scelte individuali dichiarato dai clienti e l'effettivo possesso di prodotti sostenibili, occorre non solo una capillare regolamentazione di ogni fase di vita del prodotto sostenibile (consulenza, produzione e distribuzione) che si basi su criteri certi e oggettivi nella misura dei risultati extra-contabili tali da accrescere la fiducia degli investitori, ma soprattutto di una maggiore educazione finanziaria da parte degli investitori i quali, in ultima analisi, sono i responsabili ultimi della domanda ed offerta dei prodotti ESG, un mercato dalle sorprendenti potenzialità con tutti i requisiti per imporsi come leader dei mercati finanziari in un futuro inderogabilmente più sostenibile e vivibile.



Avv. PATRIZIA MONFERRINO
(Responsabile Adusbef Liguria – Direttivo Nazionale)

L'SMS SPOOFING
una nuova minaccia per i conti
correnti tramite sms

Ciò che rende efficace una truffa informatica è la sua capacità di ingannare con ogni mezzo la vittima. Sempre più spesso le prime parole che un soggetto colpito riferisce sono “come ho fatto a non accorgermene...”, “se avessi riflettuto un attimo mi sarei reso conto che...”. Queste poche frasi ci fanno comprendere come il vero fulcro di una truffa digitale sia il fattore umano. L'ingegnere sociale è, infatti, soprattutto un buon comunicatore, capace di distrarre la vittima al fine di non farla mai rendere veramente conto di ciò che sta accadendo. In ciò sarà di fondamentale importanza per l'hacker costruire uno scenario attendibile nel quale svolgere l'azione e ottenere dati. Più il contesto sarà credibile maggiore sarà il timore indotto nella vittima che sarà portata a compiere azioni di impulso senza una corretta verifica di quanto le sta accadendo.

In questo la tecnica dell'sms spoofing è particolarmente efficace.

Più precisamente SMS spoofing “consiste nella manipolazione dei dati relativi al mittente di un messaggio per far sì che il messaggio appaia provenire da un soggetto differente, rimpiazzando il numero originario con un testo alfanumerico (ossia quello utilizzato dall'intermediario per i propri messaggi genuini). In tal modo, il truffatore può inviare SMS-civetta che sembrano provenienti da numeri o contatti legittimi.”

Attraverso tale stratagemma informatico il malfattore riesce ad impersonificare perfettamente il prestatore di servizi di pagamento della vittima attraverso l'invio di un sms camuffato che apparirà proveniente dalla banca della vittima al solo fine di captare le credenziali di accesso ai suoi servizi di pagamento.

Ed infatti nel corpo di testo del messaggio fraudolento sarà comunicato al soggetto target un accesso anomalo al conto on line o, alternativamente, il blocco della operatività di strumenti di pagamento con la richiesta di cliccare sul link inserito nel messaggio stesso quale azione utile a risolvere tale falso problema. Compiuta tale azione la vittima sarà reindirizzata su di una fake page del tutto simile a quella della propria banca cui è visivamente abituata utile a captare i codici

riservati. A quel punto l'hacker avrà già ottenuto le chiavi di accesso al servizio e potrà operare in danno al cliente.

L'evidente capacità decettiva di tale attacco risiede proprio nella percezione del messaggio come genuino da parte della vittima e la conseguente riduzione della soglia attentiva che le impedirà così di cogliere possibili incongruenze nella comunicazione.

L'attacco sms spoofing crea, infatti, una vera e propria interferenza nel canale di comunicazione tra banca e cliente, poiché il messaggio fraudolento si andrà ad inserire tra quelli genuini ricevuti dalla banca, rendendo così la comunicazione di allerta ancor più credibile perchè ritenuta proveniente dalla propria banca.

Spesso a tale schema esecutivo si aggiunge una azione di “rinforzo” consistente nel contatto telefonico dell'hacker sempre sulla utenza cellulare con numero chiamante camuffato anch'esso con spoofing, al fine di rafforzare la veridicità del falso problema comunicato alla vittima.

La tecnica descritta apre senza dubbio una nuova frontiera di phishing non più basato unicamente su messaggi mail riproducti comunicazioni di enti attendibili quali banche o altro, spesso malamente riprodotte dall'hacker, ma anzi costruito su tecniche di human hacking volte a strutturare nella vittima un vero e proprio stato d'animo di timore. Un nuovo phishing, quindi, che muta il suo paradigma verso tecniche di spear phishing, dove la vittima non è più sconosciuta e casuale come in quello “tradizionale”, ma anzi ben inquadrata e “arpionata” con tecniche di social engineering sempre più accurate.

L'elevata decettività di tale attacco è stata valorizzata da molte decisioni dell'Arbitro bancario che hanno ritenuto non colposa la condotta della vittima incorsa in tale truffa, in quanto tratta in inganno proprio dalla intromissione dell'hacker nel canale di comunicazione utilizzato proprio dalla banca per veicolare i codici autorizzativi dell'operazioni e che ha permesso di visualizzare il messaggio fraudolento insieme a quelli genuini ricevuti dalla banca.

Come noto infatti, affinché l'utente sia chiamato a sopportare le perdite derivanti dalla operatività di conto fraudolenta corre l'obbligo per l'intermediario di provare la colpa grave del proprio cliente. Nell'attacco in esame, infatti, la

colpa grave del cliente è stata più volte esclusa proprio in considerazione della complessità dello stesso poiché capace di rendersi impercettibile alla vittima. Occorre però dare anche conto di un diverso orientamento che valuta la condotta della vittima come colposa anche in caso di sms spoofing in quanto valorizza l'elemento della cessione di codici riservati da parte della vittima all'interno di essa ritenendolo comunque ormai attacco informatico noto.

Sul punto pare utile comunque richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario che ha affermato come «Va in proposito sottolineato come lo sviluppo tecnologico abbia reso sempre più sofisticate e aggressive le attività fraudolente volte a interferire con il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento. In particolare, appare significativa la segnalazione da parte degli stessi organismi gestori dei servizi di pagamento di possibili intrusioni truffaldine tramite «Messaggi SMS “spoofed”», attraverso i quali gli aggressori utilizzano dei software per modificare l'ID del mittente del messaggio in modo che appaia con il nome del PSP. In sostanza, il messaggio truffaldino verrebbe visualizzato negli smartphone insieme a precedenti messaggi legittimi provenienti effettivamente dal PSP, aumentando la probabilità che il messaggio stesso venga considerato genuino (segnalazione tratta da “2018 Payment Threats and Fraud Decision N. 22745 del 10 ottobre 2019 Pag. 7/9 Trends Report”, pubblicato in data 1/12/2018 dall'European Payments Council (EPC)).

Tale decisione torna a ribadire la capacità di tale attacco informatico di ingannare l'utente con artifici informatici tali da rendere assolutamente credibile la comunicazione fraudolenta ricevuta. Ciò anche in considerazione della diffusione che l'sms ha avuto nel tempo come canale di comunicazione rispetto ad altri quali ad esempio l'e-mail, verso cui invece gli utenti nutrono maggiore diffidenza poiché ormai consapevoli che molti attacchi phishing “classici” corrono lungo tale canale di comunicazione.

Al fine di una corretta tutela volta ad ottenere il rimborso delle operazioni fraudolente la vittima incorsa in tale tipologia di frode informatica dovrà procedere al sollecito formale disconoscimento della conseguente operatività di conto corrente e denunciare il fatto alle competenti autorità trattenendo copia dei messaggi e delle chiamate ricevute.

E' infatti opportuno ricordare come nella valutazione complessiva del contegno della vittima numerosi Collegi dell'Arbitro bancario hanno ritenuto opportuno valutare la complessiva decettività del messaggio e del link allegato ai fini della ascrizione della colpa grave del cliente e del contegno da lui complessivamente tenuto.

Le nostre delegazioni hanno esaminato molti casi relativi a questa forma di attacco che, soprattutto nel periodo pandemico, ha registrato un forte incremento tutt'ora in espansione data la capacità dell'sms spoofing di sorprendere la vittima e porre in essere un pretesto realmente credibile in cui si è indotti a seguire le istruzioni contenute in messaggi solo apparentemente provenienti dal proprio istituto di credito.



Avv. Francesco Cocchi
(Delegato Adusbef FIRENZE 2)



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: *in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia*

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: *le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.*

STRUTTURA. SEDI: *Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.*

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : - €. 25,00**
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
- o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : - €. 12,50**
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
- o **Socio ordinario (validità biennale) : - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
- o **Socio ordinario (validità annuale) : - €. 1,0**
- o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**

✚ VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

✚ OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2020 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
